



# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12468 del 12 dicembre 2022, volto a verificare l’esistenza di violazioni degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo da parte della società ENGIE Italia S.p.A.;

VISTO, in particolare, il proprio provvedimento del 12 dicembre 2022 con il quale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo è stato disposto che la società ENGIE Italia S.p.A. a) *sospenda provvisoriamente l’applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto o nelle comunicazioni di proposta di aggiornamento delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente applicate, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche proposte; b) comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di aggiornamento delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni*

*economiche;*

VISTA la memoria presentata da ENGIE Italia S.p.A., pervenuta in data 20 dicembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. LE PARTI**

1. La società ENGIE Italia S.p.A. (di seguito, “ENGIE”, il “Professionista”, o la “Società”) attiva nella fornitura di servizi di energia elettrica e gas sul mercato libero, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo.

2. Le associazioni di consumatori Movimento Consumatori.

## **II. IL FATTO**

3. Secondo informazioni acquisite d’ufficio, ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, il Professionista, nell’ambito dell’attività di vendita di energia elettrica e gas, promuove diverse offerte commerciali le cui condizioni economiche di fornitura, generalmente quelle a prezzo fisso, risultano avere una durata determinata (12/24/36 mesi), salva la facoltà, di cui all’art. 7.1 delle Condizioni generali di Contratto<sup>1</sup>, di variare unilateralmente le stesse per giustificato motivo, secondo le modalità previste dalla regolazione di settore<sup>2</sup>. Inoltre, le Condizioni tecnico economiche stabiliscono, alla voce “*Durata condizioni e rinnovo*”, che “***all’approssimarsi del termine del periodo di validità dei corrispettivi di cui sopra, nel rispetto del preavviso di cui all’art. 7 delle Condizioni Generali del Contratto (CGC) ENGIE invierà al Cliente una comunicazione scritta contenente il relativo aggiornamento e il nuovo periodo di validità***” (enfasi aggiunta).

4. Sulla base delle segnalazioni dei consumatori e delle microimprese<sup>3</sup> che hanno aderito alle predette offerte commerciali risulta che, almeno a partire

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto “*Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il presente Contratto. Nell’ipotesi in cui per giustificato motivo si renda necessario il ricorso da parte del Fornitore a tale facoltà, quest’ultimo ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente, con un preavviso non inferiore ai 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso*”.

<sup>2</sup> Cfr. art. 13 Codice di condotta commerciale ARERA, deliberazione 27 ottobre 2020 426/2020/R/COM.

<sup>3</sup> Circa oltre 100 segnalazioni pervenute dal 27 settembre 2022.

dal mese di maggio 2022, i clienti titolari di contratti a prezzo fisso hanno ricevuto una comunicazione da parte della società ENGIE, avente ad oggetto “*Aggiornamento condizioni economiche della fornitura Codice Cliente n. [...] e proposta modifica unilaterale del contratto*” (enfasi aggiunta).

In particolare, con tale comunicazione ENGIE ha informato la propria clientela che «*il termine di validità delle “Condizioni Tecnico Economiche”, relative al contratto di fornitura da Lei sottoscritto, è decorso e, pertanto, in osservanza di quanto previsto dalle “Condizioni generali di fornitura”, da Lei accettate, ENGIE si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche*»<sup>4</sup> (Fig. 1).

Fig. 1

**ENGIE**

L220308641\_P81-0017034-017503-AC0009 - 772729495027722  
GDF S.MILANO@ENOV14.40

Milano li 20/06/2022

**OGGETTO** Aggiornamento condizioni economiche della fornitura Codice Cliente n. [redacted] e proposta modifica unilaterale del contratto (Ns.rif. [redacted])

Gentile Cliente,  
la ringraziamo per tutti gli anni trascorsi con ENGIE!

Come forse avrà notato, il termine di validità delle “Condizioni Tecnico Economiche”, relative al contratto di fornitura di energia da Lei sottoscritto, è decorso e, pertanto, in osservanza di quanto previsto dalle “Condizioni generali di fornitura”, da Lei accettate, ENGIE si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche, come di seguito meglio indicato, in ragione delle mutate condizioni di mercato.

Infatti, come probabilmente a Lei noto, negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un’eccezionale dinamica di aumento dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici – i cui rialzi sono causati dall’impennata delle quotazioni internazionali dell’energia elettrica e del gas naturale, dall’aumento delle aliquote dei permessi di emissione di CO2 e dalla forte domanda di gas.

Troverà di seguito le nuove modalità di calcolo dei corrispettivi della fornitura e le nuove condizioni che **verranno applicate a partire dal 01/10/2022 per i prossimi 24 mesi**.

Resta inteso che tutte le altre condizioni previste dal Contratto resteranno valide ed invariate.

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA ELETTRICA		SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE	
<b>CORRISPETTIVO ENERGIA FISSO (CEF)</b>	0,2250 €/kWh	<b>CORRISPETTIVO PREZZO FISSO (CPF)</b>	1,0270 €/Smc <small> riferito ad un PCS di 0,03852 GJ/Smc</small>
<b>COMPONENTE COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO</b> <small>In luogo della corrispondente componente PCV definita dall'ARERA nel TIV (Del. 30.1.2012/R. nelle s.m.i.)</small>	Fissa: 5,82 €/mese Variabile: 0,0000 €/kWh	<b>COMPONENTE COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO</b> <small>In luogo della corrispondente componente QVD definita dall'ARERA nel TIVG (del. 6.4.09 e s.m.i.)</small>	Fissa: 5,61 €/mese Variabile: 0,00795 €/Smc <small> riferito ad un PCS di 0,03852 GJ/Smc</small>

**Per ringraziarla della fiducia che ci ha dimostrato  
le abbiamo riservato dei corrispettivi che le garantiranno la  
qualità del nostro servizio, sicurezza e competitività per i prossimi 24 mesi.**

La informiamo che ha comunque facoltà di recedere dal Contratto senza alcun onere a suo carico, con le modalità e nei termini indicati all’art. 3 CGC:

- Recesso esercitato senza il fine di cambiare fornitore: dovrà inoltrare una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, riportando nell’oggetto il Codice Cliente.
- Recesso esercitato per cambiare fornitore: la comunicazione verrà effettuata dal nuovo fornitore come previsto dalla regolazione vigente e il recesso sarà effettivo a partire dalla data di decorrenza delle condizioni precedentemente proposte solo se il nuovo fornitore provvederà a presentare l’apposita richiesta entro il giorno 10 del mese precedente, in alternativa sarà effettivo dalla prima data utile successiva.

Nel caso in cui non ricevessimo alcuna comunicazione di recesso compatibile con le tempistiche di applicazione delle modifiche proposte, le modifiche si intendono approvate e la fornitura in essere continuerà pertanto a svolgersi secondo le nuove condizioni, dando comunque seguito all’eventuale richiesta di recesso alla prima data utile.

ENGIE Italia S.p.A.

5. In data 10 agosto 2022 è entrato in vigore l’art. 3 del Decreto-Legge 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. Decreto *Aiuti-bis*), convertito in Legge del 21

<sup>4</sup> Cfr., a titolo esemplificativo e non esaustivo, segnalazione del 14 novembre 2022, prot. n. 0088173, contenente la comunicazione di ENGIE del 15 luglio 2022.

settembre 2022, n. 142, ai sensi del quale: “1. *Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.* 2. *Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate*”.

6. A seguito dell’entrata in vigore della predetta norma i consumatori, invocando la sospensione dell’efficacia delle modifiche unilaterali del prezzo precedentemente comunicate ma non ancora perfezionate, hanno presentato apposito reclamo a ENGIE, la quale ha rigettato le istanze, adducendo quale motivazione l’intervenuta scadenza delle offerte sottoscritte dalla clientela.

7. In particolare, la Società ha rappresentato che le variazioni comunicate non configurano modifiche unilaterali sospese dall’art. 3 del Decreto *Aiuti-bis*, in quanto rappresentano una mera proposta di “**aggiornamento dei corrispettivi giunti a naturale scadenza contrattuale**” e ha affermato che “*ha ricevuto la comunicazione del [...], in quanto il prezzo contrattualmente previsto per la sua fornitura ha durata fissa di 12 mesi. Essendo il prezzo giunto alla sua naturale scadenza, la nostra comunicazione è semplicemente finalizzata a proporle, secondo quanto già previsto dal suo contratto in relazione alle modalità di aggiornamento dei corrispettivi giunti a naturale scadenza contrattuale, l’aggiornamento dello stesso, non configurandosi come modifica unilaterale proposta dall’operatore per giustificato motivo. Resta inteso che tutte le altre condizioni previste dal suo Contratto resteranno valide ed invariate*”<sup>5</sup> (enfasi aggiunta).

8. In altri casi, la Società ha rilevato che “*l’aggiornamento delle condizioni economiche come previsto dall’art. 13 del Codice di condotta commerciale, si configura come una **evoluzione automatica** dallo stesso previsto*”<sup>6</sup> (enfasi aggiunta).

9. In altri casi ancora, ENGIE in risposta ad un reclamo, ha comunicato al cliente che “*ha ricevuto la comunicazione datata [...], in quanto il prezzo contrattualmente previsto per la sua fornitura aveva durata fissa di 12 mesi. Con riferimento all’ambito di applicazione dell’art 3 DL Aiuti-bis da Lei citato, convertito in legge 142/2022, come chiarito dal comunicato congiunto dell’Arera e dell’AGCM del 13 ottobre ultimo scorso, e ribadito da quest’ultima Autorità nell’ambito delle informazioni richieste per verificare l’adempimento da parte delle società di vendita degli obblighi derivanti dalla suddetta normativa, alle proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali a*

---

<sup>5</sup> Cfr., in particolare, segnalazioni del 12 ottobre 2022, prot. n. 0076857; del 19 ottobre 2022, prot. n. 0078994; del 30 ottobre 2022, prot. n. 0083290.

<sup>6</sup> Cfr. segnalazione del 4 novembre 2022, prot. n. 0084961, contenente la comunicazione di ENGIE del 3 novembre 2022.



*seguito di scadenza della validità delle condizioni economiche di fornitura, come nel Suo caso, non è applicabile la normativa citata poiché tali proposte non hanno il carattere di unilateralità in quanto era già contrattualmente previsto la durata determinata di validità per prezzo applicato e giunto a scadenza”<sup>7</sup>.*

**10.** Un segnalante, ad esempio, ha lamentato di aver ricevuto, in data 11 agosto 2022, una comunicazione di *"modifica unilaterale"* da parte di ENGIE (di cui alla Fig. 1) e che quest'ultima, in riscontro al suo reclamo, in data 31 agosto 2022 ha risposto che tale comunicazione *“è semplicemente finalizzata a proporle, secondo quanto già previsto dal suo contratto in relazione alle modalità di aggiornamento dei corrispettivi giunti a naturale scadenza contrattuale, l'aggiornamento dello stesso, non configurandosi come modifica unilaterale proposta a discrezione dell'operatore”* (enfasi aggiunta). Il segnalante ha evidenziato, tuttavia, che la data di decorrenza delle nuove condizioni economiche è successiva all'entrata in vigore del Decreto *Aiuti-bis* e che, pertanto, la prospettata *“modifica unilaterale”* è da ritenersi sospesa, sebbene la Società rappresenti, in riscontro al reclamo, che non ritiene applicabile il Decreto *Aiuti-bis* ai predetti aggiornamenti tariffari, trattandosi di corrispettivi giunti a scadenza<sup>8</sup>.

**11.** Successivamente al 10 agosto 2022 la Società non risulta avere sospeso o annullato le precedenti comunicazioni di *“modifica unilaterale”* (di cui alla Fig. 1). Essa ha invece continuato ad inviare alla propria clientela aggiornamenti delle condizioni economiche utilizzando un diverso *format* di comunicazione.

**12.** In particolare, ENGIE ha inviato alla propria clientela una missiva avente ad oggetto *“Aggiornamento condizioni economiche della fornitura Codice Cliente n. [...]”* con la quale ha informato i destinatari che *«il prezzo della fornitura da lei sottoscritto sta per giungere alla scadenza naturale contrattualmente prevista. Pertanto, secondo quanto già previsto dal suo contratto in relazione alle modalità di aggiornamento dei corrispettivi giunti a naturale scadenza<sup>9</sup>, le riportiamo di seguito l'aggiornamento delle condizioni economiche che saranno applicate»<sup>10</sup>* (enfasi aggiunta) (cfr. Fig. 2).

---

<sup>7</sup> Cfr. segnalazione del 17 novembre 2022, prot. n. 0090711; del 24 novembre 2022, prot. n. 0092959, integrata in data 1° dicembre 2022, prot. n. 0094890.

<sup>8</sup> Cfr. segnalazione del 7 novembre 2022, prot. n. 0086053.

<sup>9</sup> In proposito, le Condizioni Tecnico Economiche stabiliscono, alla voce *“Modalità di aggiornamento condizioni economiche”*, che *“All'approssimarsi del termine del periodo di validità del Corrispettivo Energia Fisso (CEF) e/o del Corrispettivo Prezzo Fisso (CPF) in vigore e dei componenti di Commercializzazione, nel rispetto del preavviso di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali del Contratto (CGC) ENGIE invierà al Cliente una comunicazione scritta contenente il relativo aggiornamento e il nuovo periodo di validità. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati all'art. 3 CGC. Nel caso in cui il Cliente non receda dal Contratto, i nuovi importi dei corrispettivi si intenderanno accettati”*.

<sup>10</sup> Cfr., ad esempio, segnalazione del 23 novembre 2022, prot. n. 0092959, contenente la comunicazione di ENGIE del 13 ottobre 2022.

Fig. 2

Milano li 13/10/2022

**OGGETTO** Aggiornamento condizioni economiche della fornitura Codice Cliente n. ( ) Ns.rif.: XX/XX\_XX)

Gentile Cliente,

grazie per aver trascorso **24 mesi con ENGIE!**

Desideriamo informarla che il prezzo della fornitura da lei sottoscritto sta per giungere alla scadenza naturale contrattualmente prevista. Pertanto, secondo quanto già previsto dal suo contratto in relazione alle modalità di aggiornamento dei corrispettivi giunti a naturale scadenza, le riportiamo di seguito l'aggiornamento delle condizioni economiche che **saranno applicate alle sue forniture a decorrere dal 01/02/2023 per i prossimi 24 mesi.**

Resta inteso che tutte le altre condizioni previste dal Contratto resteranno valide ed invariate.

#### SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE

##### CORRISPETTIVO PREZZO FISSO (CPF)

2,2000 €/Smc

riferito ad un PCS di 0,03852 GJ/Smc

##### COMPONENTE COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO

In luogo della corrispondente componente QVD definita dall'ARERA nel TIVG (del.64/09 e sm.l.)

Fissa: 10,00 €/mese

Variabile: 0,0100 €/Smc

riferita ad un PCS di 0,03852 GJ/Smc



Per ringraziarla della fiducia che ci ha dimostrato, può ricevere **in omaggio un pacchetto assicurativo a scelta** per proteggere ciò che più ama: **Casa, Auto, My Family, My Pet, Over 65 e Viaggi!**  
Scopra sul retro maggiori dettagli e come richiederlo.

La informiamo che ha comunque facoltà di recedere dal Contratto senza alcun onere a suo carico, con le modalità e nei termini indicati all'art. 3 CGC:

- Recesso esercitato senza il fine di cambiare fornitore: dovrà inoltrare una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, riportando nell'oggetto il Codice Cliente e la seguente dicitura: "Recesso per rinnovo condizioni (codice recesso n.)".
- Recesso esercitato per cambiare fornitore: la comunicazione verrà effettuata dal nuovo fornitore come previsto dalla regolazione vigente e il recesso sarà effettivo a partire dalla data di decorrenza delle condizioni precedentemente proposte solo se il nuovo fornitore provvederà a presentare l'apposita richiesta entro il giorno 10 del mese precedente, in alternativa sarà effettivo dalla prima data utile successiva.

Nel caso in cui non ricevessimo alcuna comunicazione di recesso compatibile con le tempistiche di applicazione delle modifiche proposte, le modifiche si intendono approvate e la fornitura in essere continuerà pertanto a svolgersi secondo le nuove condizioni, dando comunque seguito all'eventuale richiesta di recesso alla prima data utile.

ENGIE Italia S.p.A.

**13.** Dalle comunicazioni inviate alla clientela relative alle nuove condizioni economiche - sia quelle presentate come *modifiche unilaterali* che quelle definite di *aggiornamento condizioni economiche* in scadenza - emerge che ENGIE non ha precisato l'effettiva data di scadenza dell'offerta iniziale, o degli eventuali rinnovi intervenuti nel corso del rapporto contrattuale<sup>11</sup>. In altri casi, risulta inoltre che la Società ha proceduto all'aggiornamento delle condizioni economiche a prescindere dalla reale scadenza dell'offerta.

**14.** In particolare, in un caso emerge che il contratto originario prevedeva un prezzo fisso per 12 mesi dall'attivazione della fornitura, avvenuta in data 1°

<sup>11</sup> Cfr. segnalazione del 9 novembre 2022, prot. n. 0086625, contenente il contratto dell'11 settembre 2018 con prezzo fisso per 24 mesi e la comunicazione di ENGIE del 15 luglio 2022, con cui comunica che "il prezzo della fornitura da lei sottoscritto è in scadenza" e applicazione delle nuove condizioni a partire dal 1° novembre 2022; segnalazione del 10 novembre 2022, prot. n. 0087363, contenente un contratto del 1° dicembre 2018, e la comunicazione di ENGIE del 13 ottobre 2022, con cui comunica che il prezzo "sta per giungere alla scadenza naturale" e l'applicazione delle nuove condizioni a partire dal 1° febbraio 2023; segnalazione del 21 novembre 2022, prot. n. 0091738, contenente un contratto del 4 settembre 2018 e la comunicazione di ENGIE del 15 luglio 2022, con cui comunica che il prezzo "è in scadenza" e l'applicazione delle nuove condizioni a partire dal 1° novembre 2022.

febbraio 2021, con scadenza dunque a febbraio 2022 e poi tacitamente rinnovato; al riguardo, ENGIE ha comunicato l'applicazione delle nuove condizioni a decorrere dal 1° ottobre 2022, asserendo che *“il termine di validità delle “Condizioni Tecnico Economiche”, relative al contratto di fornitura di energia da Lei sottoscritto è decorso”*, sebbene queste in realtà scadessero dopo diversi mesi. In seguito al reclamo del consumatore, ENGIE ha ribadito che, tenuto conto del comunicato congiunto ARERA/AGCM *“alle proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali a seguito di scadenza della validità delle condizioni economiche di fornitura, come nel Suo caso, non è applicabile [l’art. 3 del Decreto Aiuti-bis]”*, pur in assenza di una effettiva scadenza del contratto<sup>12</sup> (enfasi aggiunta).

**15.** Ancora, in un altro caso le nuove condizioni sono state applicate da ENGIE a far data dal 1° ottobre 2022, a fronte di un’offerta scaduta in data 1° dicembre 2021, rispetto alla quale la Società non aveva provveduto a comunicare le nuove condizioni secondo i termini, rinnovando dunque in modo automatico le condizioni economiche ivi previste<sup>13</sup>.

**16.** Da un’altra segnalazione emerge che il contratto è stato attivato il 1° febbraio 2021, con durata 12 mesi; nella comunicazione di aggiornamento Engie informa che le nuove condizioni saranno applicate a partire dal 1° ottobre 2022, ossia con quattro mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>14</sup>.

**17.** Dalle segnalazioni emerge pure che le offerte iniziali a prezzo fisso per 12 mesi sono state rinnovate alla scadenza effettiva non solo a un prezzo fisso significativamente maggiore, ma anche per una durata di 24 mesi, ossia per un periodo di gran lunga superiore rispetto all’offerta inizialmente sottoscritta<sup>15</sup>.

**18.** Il Professionista, in data 31 ottobre 2022, ha fornito riscontro ad una richiesta di informazioni trasmessa dall’Autorità in data 18 ottobre 2022, rappresentando che, dal 1° maggio al 31 ottobre 2022, ha inviato ai propri clienti esclusivamente comunicazioni aventi ad oggetto l’aggiornamento delle condizioni economiche dell’offerta giunta a naturale scadenza contrattuale.

**19.** ENGIE ha inoltre fatto presente che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 del Decreto *Aiuti-bis*, ha utilizzato un *format* di comunicazione che conteneva il riferimento alla proposta di modifica unilaterale, in quanto gli aggiornamenti delle condizioni economiche giunte a scadenza sono gestiti operativamente con le stesse modalità delle modifiche unilaterali, di cui alle previsioni regolatorie.

**20.** Successivamente all’entrata in vigore del citato art. 3, al fine di evitare eventuali fraintendimenti, è stato adottato un nuovo *format* di comunicazione in cui non si fa riferimento alle modifiche unilaterali.

---

<sup>12</sup> Cfr. segnalazione del 17 novembre 2022, prot. n. 0090711.

<sup>13</sup> Cfr. segnalazione del 4 novembre 2022, prot. n. 0084961.

<sup>14</sup> Cfr. segnalazione del 16 dicembre 2022, prot. n. 0099321.

<sup>15</sup> Cfr., ad esempio, segnalazioni del 2 novembre 2022, prott. nn. 0083718, 0083853, 0084087; del 3 novembre 2022, prott. nn. 0084831, 0084832, 0084865.

21. Il Professionista ha altresì rilevato che per taluni clienti, a causa di inavvertenze informatiche, non ha proceduto tempestivamente all'aggiornamento delle condizioni economiche alla loro naturale scadenza. In tali casi, la Società risulta aver inviato le comunicazioni in data successiva a quella della predetta scadenza dell'offerta<sup>16</sup>.

22. Dal 1° maggio al 31 ottobre 2022, ENGIE ha trasmesso complessivamente [omissis]\* comunicazioni e ha applicato gli aggiornamenti a [omissis] punti di fornitura gas ed energia elettrica.

### **III. IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 12 DICEMBRE 2022 N. 30402**

23. L'Autorità, con delibera adottata in data 12 dicembre 2022, ha disposto che ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3 del Regolamento, la società ENGIE Italia S.p.A. sospendesse l'applicazione delle nuove condizioni economiche relative alle forniture di energia elettrica e gas inviate alla propria clientela, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente vigenti, comunicando individualmente ai consumatori interessati tale sospensione, riconoscendo a coloro che hanno esercitato il diritto di recesso - a seguito delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di aggiornamento delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data - la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche.

24. In particolare, l'Autorità, ha valutato che sussistessero i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie nei confronti del Professionista, ritenendo che le modifiche delle condizioni economiche preannunciate, sia prima sia dopo l'agosto 2022, configurassero l'esercizio dello *ius variandi*, idoneo ad incidere su un elemento essenziale del rapporto di fornitura, in quanto la presunta scadenza delle offerte è apparsa artificiosamente prospettata da ENGIE alla propria clientela, al solo scopo di aggirare l'inibizione relativa alle modifiche unilaterali del prezzo dell'energia elettrica e del gas introdotta dal legislatore con l'art. 3 del D.L. n. 115/2022.

25. Sotto il profilo del *periculum in mora*, è stata rilevata l'indifferibilità dell'intervento poiché la condotta sopra descritta era in atto ed era caratterizzata da un elevato grado di offensività, in quanto idonea ad indurre in errore, nelle more del procedimento, tutti i destinatari delle comunicazioni sopra descritte in merito alla pretesa inapplicabilità dell'art. 3 del D.L. n.

---

<sup>16</sup> Cfr. segnalazione del 4 novembre 2022, prot. n. 0084961.

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.



115/2022, nonché a ostacolarne ingiustamente l'esercizio dei diritti previsti da tale norma fino alla scadenza del 30 aprile 2023, arrecando agli stessi considerevoli danni economici, a seguito dell'applicazione di condizioni economiche fortemente peggiorative.

#### **IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA**

**26.** Nella relazione di ottemperanza pervenuta in data 20 dicembre 2022<sup>17</sup>, ENGIE ha comunicato le misure proposte per dare attuazione al provvedimento cautelare.

In particolare, con riguardo al punto *sub a)* del dispositivo, il Professionista ha dichiarato di avere già avviato le procedure interne volte ad individuare e, ove necessario, confermare (i) il numero totale dei clienti cui sono state inviate dal 1° maggio al 13 dicembre le comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche, e (ii) i recapiti e/o contatti cui inviare le relative comunicazioni ove necessario.

**27.** Quanto alle misure che la Società intende adottare, nel caso dei clienti per i quali sono già decorsi i termini contrattuali e regolamentari per l'applicazione delle condizioni economiche aggiornate, essa provvederà a comunicare, con la medesima forma utilizzata per le precedenti comunicazioni, ossia tramite posta ordinaria, di aver sospeso l'applicazione delle nuove condizioni economiche comunicate, ripristinando provvisoriamente e fino al 30 aprile 2023 quelle precedentemente applicate.

**28.** Nel caso, invece, dei clienti per i quali non hanno ancora trovato applicazione le condizioni economiche aggiornate, benché già comunicate, ENGIE provvederà a comunicare, con la medesima forma utilizzata per le precedenti comunicazioni, ossia tramite posta ordinaria, l'inefficacia delle comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche comunicate e che continueranno ad applicarsi provvisoriamente e fino al 30 aprile 2023 le attuali condizioni economiche.

**29.** ENGIE ha altresì confermato di non avere più inviato, a partire dal 13 dicembre 2022, data di notifica del Provvedimento Cautelare, ulteriori comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche in scadenza entro il 30 aprile 2023, continuando ad applicare le condizioni economiche oggi in essere fino alla medesima data.

**30.** Con riguardo al punto *sub b)* del dispositivo del provvedimento cautelare, il Professionista ha dichiarato che provvederà ad inviare una comunicazione ai consumatori che hanno esercitato il proprio diritto di recesso dalla fornitura in essere a seguito della modifica/rinnovo delle condizioni economiche (individuati in *[omissis]*) per informare gli stessi del loro diritto a rientrare in

---

<sup>17</sup> Comunicazione prot. n. 99803 del 20 dicembre 2022.

fornitura con ENGIE alle condizioni economiche precedenti l'aggiornamento, con efficacia fino al 30 aprile 2023.

**31.** Nella successiva memoria difensiva, pervenuta in data 27 dicembre 2022<sup>18</sup>, il Professionista ha rappresentato di non ritenere sussistenti i presupposti, in fatto e in diritto, necessari per l'adozione del provvedimento cautelare e di non avere attuato alcuna modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in vigore con i propri clienti, oggetto invece del divieto introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 115/2022.

**32.** La Società ha precisato di essersi limitata ad inviare comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche in scadenza in relazione a rapporti di fornitura di energia elettrica e gas con clienti domestici e microimprese che prevedevano espressamente una durata determinata delle medesime condizioni economiche e che precisavano le modalità e tempistiche di comunicazione delle nuove condizioni.

**33.** ENGIE ha altresì ribadito che, a causa di problemi informatici, per circa 15.000 forniture le comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche sono state inviate con tempistiche non in linea con quanto previsto dalle condizioni contrattuali. In particolare, tali comunicazioni sono state inviate il 20 giugno 2022, con effetto dal 1° ottobre 2022 e riguardavano anche forniture le cui CE erano scadute nel 2020 e 2021. Ad avviso della Parte, si tratterebbe di casi sporadici (pari al *[omissis]* del totale degli aggiornamenti inviati nel 2022) che non figurano una condotta ai sensi del Codice del Consumo, anche considerato che i relativi invii sono avvenuti prima dell'adozione del Decreto *Aiuti-bis*, e che i propri contratti non prevedono la possibilità di rinnovo tacito e perciò i clienti hanno potuto beneficiare di condizioni economiche più convenienti.

**34.** Il Professionista contesta, infine, la ricostruzione dei fatti sulla base delle segnalazioni menzionate nel Provvedimento e ritiene assenti i profili di mancata diligenza e/o aggressività della propria condotta, nonché il requisito del *periculum in mora*, anche considerato che il provvedimento cautelare provoca un danno alla Società pari a circa *[omissis]* euro e un impatto economico negativo per l'intero settore di circa 4-5 miliardi di euro. ENGIE richiede quindi la revoca del provvedimento cautelare.

## V. VALUTAZIONI

**35.** Alla luce di quanto emerso in atti, a seguito delle memorie difensive pervenute da parte di ENGIE Italia S.p.A., successivamente alla data del 12 dicembre 2022, e fatta salva ogni diversa valutazione nel procedimento principale, devono ritenersi sussistenti il *fumus boni iuris* e il *periculum in*

---

<sup>18</sup> Comunicazione prot. n. 100276 del 27 dicembre 2022.

*mora* posti a fondamento del provvedimento cautelare adottato *inaudita altera parte* nei limiti di quanto in seguito si preciserà e in considerazione del contenuto dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2022, n. 05986.

**36.** Con riferimento sia alle comunicazioni inviate fino a fine luglio che a quelle comunicate successivamente al 10 agosto, si evidenzia che non risulta condivisibile quanto sostenuto dal Professionista in ordine al fatto che non sussisterebbero i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare, in quanto questi non avrebbe attuato alcuna modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in vigore con i propri clienti, oggetto invece del divieto introdotto dall'art. 3 del Decreto Legge n. 115/2022. Al riguardo, si osserva che l'Autorità, attraverso l'adozione di misure cautelari, ha inteso bloccare, nell'ambito dei contratti a tempo indeterminato, le modifiche unilaterali delle condizioni economiche delle forniture, comunicate dalla società di vendita alla propria clientela, in ragione della non precisata ma soltanto asserita scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche di offerta.

L'assenza di tale elemento, unitamente al *modus operandi* assunto della Società nell'interlocuzione con gli utenti, ha indebitamente condizionato gli stessi nell'esercizio di un loro diritto, non ponendoli nella condizione di poter comprendere se le variazioni applicate dal professionista fossero legittime, tenuto conto del disposto del Decreto *Aiuti-bis*.

**37.** Infatti, finanche le comunicazioni denominate da ENGIE - dopo l'entrata in vigore del Decreto *Aiuti-bis* - “*Aggiornamento condizioni economiche della fornitura*” (cfr. fig. 2), indicavano genericamente che “*il prezzo della fornitura da lei sottoscritto sta per giungere alla scadenza naturale contrattualmente prevista*”, senza tuttavia precisare la data effettiva della stessa (enfasi aggiunta).

**38.** Inoltre, pur in assenza di una specifica previsione contrattuale in tema di rinnovo<sup>19</sup>, la stessa ENGIE ha ammesso di avere in passato “*prorogato di fatto le CE più convenienti per gli stessi clienti*”<sup>20</sup> senza indicare una scadenza predeterminata.

**39.** La circostanza che la scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche di fornitura fosse in taluni casi ignota ai consumatori è testimoniata dalle denunce agli atti del fascicolo e dalle informazioni fornite dalla parte, da cui emerge che alcune offerte non erano in realtà ancora scadute o erano stata tacitamente prorogate senza che fosse in alcun modo previsto il nuovo periodo di validità, per cui non sussisteva affatto una scadenza effettiva e, soprattutto, predeterminata, che potesse giustificare il rinnovo delle

---

<sup>19</sup> Cfr. Condizioni tecnico economiche, “*Durata condizioni e rinnovo*”, secondo cui “*All'approssimarsi del termine del periodo di validità dei corrispettivi di cui sopra, nel rispetto del preavviso di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali del Contratto (CGC) ENGIE invierà al Cliente una comunicazione scritta contenente il relativo aggiornamento e il nuovo periodo di validità*” (enfasi aggiunta),

<sup>20</sup> Cfr. Comunicazione prot. n. 101276 del 27 dicembre 2022, pag. 6.

condizioni economiche di fornitura durante la vigenza dell'articolo 3 del Decreto *Aiuti-bis*.

**40.** Quanto sopra è stato d'altra parte confermato dallo stesso Professionista che, nella risposta alla richiesta di informazioni del 31 ottobre 2022, ha riconosciuto che in taluni casi non ha tempestivamente proceduto all'aggiornamento delle condizioni economiche alla loro naturale scadenza e ha inviato l'aggiornamento delle condizioni economiche in data successiva a quella della predetta scadenza dell'offerta<sup>21</sup>.

**41.** Alla luce, dunque, degli elementi fattuali emersi dall'analisi della documentazione complessivamente acquisita agli atti, risulta che le offerte sottoscritte da una gran parte degli utenti destinatari delle comunicazioni in oggetto non fossero effettivamente e genuinamente in scadenza: l'iniziale periodo di validità delle offerte stesse, infatti, in taluni casi non era ancora decorso, in altri era già decorso e tacitamente prorogato, in assenza di una esplicita predeterminazione o comunicazione di uno specifico termine di vigenza delle condizioni economiche di fornitura e comunque senza comprovare il rispetto del termine di scadenza conseguente alle diverse e tacite proroghe.

**42.** Ne consegue che la condotta in esame, ossia l'asserito rinnovo delle condizioni economiche di fornitura, non è stato frutto - almeno in buona parte dei casi - della effettiva, predeterminata e nota scadenza delle condizioni economiche di offerta, realizzandosi così, nella sostanza, l'elusione dell'obbligo, di cui al citato art. 3, di sospensione dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente il prezzo dell'energia. Pertanto, anche le comunicazioni che richiamano la scadenza dell'offerta, senza però che la stessa fosse specificamente indicata, ovvero predeterminata e predeterminabile, lungi dal configurare "*un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti*", integrano invero una fattispecie di modifica unilaterale, sospesa *ex* articolo 3 del Decreto *Aiuti-bis* sino al 30 aprile 2023. Con la conseguenza che un tale *modus operandi* rappresenta una pratica commerciale scorretta suscettibile di ostacolare il diritto contrattuale degli utenti a non vedere temporaneamente aumentate le condizioni economiche delle loro forniture, condizionandoli indebitamente al pagamento di maggiorazioni in realtà non applicabili durante la vigenza della norma suddetta.

**43.** Giova, pertanto, ribadire che l'Autorità non ha affatto inteso affermare - come sostenuto da ENGIE - che non sarebbe più consentito effettuare comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche in scadenza, ma ha impedito l'esercizio dello *ius variandi* rispetto a condizioni economiche non in scadenza previste nell'ambito di un contratto di fornitura a tempo indeterminato, in vigenza del divieto di cui si discute.

---

<sup>21</sup> Cfr. Comunicazione prot. n. 83246 del 31 ottobre 2022.

**44.** In conclusione, dunque, e anche in considerazione del contenuto della richiamata ordinanza del Consiglio di Stato resa avverso un altro provvedimento cautelare dell’Autorità su condotte analoghe, si ritiene di confermare il provvedimento cautelare adottato dall’Autorità nell’adunanza del 12 dicembre 2022, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, limitatamente a tutte le comunicazioni di rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato prive di una chiara, effettiva, predeterminata o predeterminabile scadenza e quindi conosciuta o conoscibile dai consumatori di contratti a tempo indeterminato.

**45.** Sotto il profilo del *periculum in mora*, si rileva la persistenza delle esigenze già evidenziate nel provvedimento del 12 dicembre 2022 atteso che le misure comunicate dalla parte, oltre che in stretta attuazione del citato provvedimento, sono in gran parte non ancora implementate e pertanto la condotta sopra descritta è in atto ed è caratterizzata da un elevato grado di offensività in ragione dell’immediato e grave pregiudizio economico derivante dall’applicazione di nuove condizioni economiche fortemente peggiorative.

RITENUTO, pertanto, che gli elementi acquisiti confermano, nei limiti di quanto sopra evidenziato, la sussistenza dei presupposti indicati nella delibera del 12 dicembre 2022, che giustificano la parziale conferma della misura adottata, fatta ovviamente salva ogni ulteriore e/o diversa valutazione nel procedimento principale;

## DELIBERA

di revocare parzialmente il provvedimento adottato il 12 dicembre 2022 nei confronti della società ENGIE Italia S.p.A. confermandolo nella sola parte in cui dispone che la stessa:

a) sospenda provvisoriamente l’applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto o nelle comunicazioni di proposta di aggiornamento delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, avuto riguardo a contratti a tempo indeterminato per i quali non era specificamente individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle stesse, confermando fino all’effettiva scadenza ovvero fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente vigenti, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove



comunicazioni non siano ancora scaduti, l'inefficacia delle modifiche proposte;

b) comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di aggiornamento delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, avuto riguardo a contratti a tempo indeterminato per i quali non era specificamente individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle condizioni economiche di fornitura, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche fino all'effettiva scadenza ovvero fino al 30 aprile 2023;

c) comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto sub a) e b).

È fatta salva ogni ulteriore e/o diversa valutazione nel procedimento principale.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del Professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Guido Stazi

IL PRESIDENTE  
Roberto Rustichelli